

VIVA SERVIZI SpA - ANCONA

CONTRATTO appalto “Servizio biennale grandi aspirazioni con autospurgo con ricircolo dell’acqua di aspirazione” - - LOTTO n.
(Codice CIG n.).

PREMESSO CHE:

- il Consiglio di Amministrazione di Viva Servizi S.p.A., con deliberazione n. 4 del 26.01.2022, ha approvato il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale per l’affidamento, relativo all’appalto “Servizio biennale di ispezioni televisive delle reti fognarie della Viva Servizi SpA” datato 18.01.2022;
- il Consiglio di Amministrazione di Viva Servizi S.p.A con la medesima deliberazione n. 4 del 26.01.2022 ha indetto una procedura aperta a rilevanza comunitaria per l’aggiudicazione dell’appalto di che trattasi per l’importo complessivo lordo presunto di € 804.042,50 oltre IVA, di cui € 8.240,00 per oneri per la sicurezza aggiuntiva non soggetti a ribasso, suddiviso come di seguito riportato:
 - LOTTO n. 1 “N.O. ANCONA e N.O. SENIGALLIA” - importo presunto a base di gara € 463.093,07 oltre Iva, di cui € 458.133,07 per la fornitura e il servizio e € 4.960,00 per oneri in materia di sicurezza aggiuntiva;
 - LOTTO n. 2 “N.O. JESI e N.O. FABRIANO” - importo presunto a base di gara € 340.949,43 oltre Iva, di cui € 337.669,43 per la fornitura e il servizio e € 3.280,00 per oneri in materia di sicurezza aggiuntiva;
- il Seggio di Gara nelle sedute pubbliche tenutesi nei giorni

- ha provveduto all'espletamento della procedura aperta come stabilito nel relativo Bando di gara e nel Disciplinare di Gara;
- il Direttore Generale, in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 293/2009 e n. 115/2011, con determinazione del (prot. n. del) ha approvato la "Proposta di Aggiudicazione" datata ../..formulata, ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e smi, e ha conseguentemente aggiudicato l'appalto di che trattasi alla Società, con sede in - via -, per l'importo complessivo netto presunto di € (euro.....) oltre IVA, di cui € derivante dall'applicazione del ribasso offerto del% sull'importo del servizio posto a base di gara di €, e € per gli oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso;
 - la Società con nota del ha presentato la comunicazione relativa alla composizione societaria ed agli altri aspetti di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11.05.1991, n. 187;

TUTTO CIO' PREMESSO,

TRA

Viva Servizi SpA di Ancona, con sede legale in Via del Commercio n. 29 (C.F. e P.IVA n. 02191980420), di seguito più brevemente indicata con la dizione "Viva Servizi", rappresentata dal Direttore Generale, dott. Moreno Clementi, nato ad Ancona il 18.06.1964, che agisce in nome e per conto della stessa in virtù di apposita procura notarile conferita in data 12.09.2019 e dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 26.01.2022,

E

la Società con sede legale in- via-
(C.F. e P.IVA n.), di seguito più brevemente indicata con la
dizione “Società”, rappresentata dal sig., nato ail
..... e residente a - via, in qualità di Legale
Rappresentante, il quale agisce in nome e per conto della Società stessa, che
pertanto si obbliga nella più piena e valida forma,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

Art. 2 – Viva Servizi affida alla Società, che accetta, l'appalto “Servizio biennale grandi aspirazioni con autospurgo con ricircolo dell'acqua di aspirazione” – Lotto alle condizioni tutte specificate nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, Bando di Gara e nel Disciplinare di Gara, e che, con la sottoscrizione del presente contratto, si intendono sottoscritti per accettazione anch'essi.

Art. 3 – L'appalto di che trattasi ha per oggetto in via sintetica, l'attività di pulizia delle fognature pubbliche e manufatti annessi, delle camerette, dei pozzetti delle reti fognarie, delle vasche e accessori annessi dei sollevamenti e dei depuratori gestiti da Viva Servizi SpA mediante l'utilizzo di macchine denominate “Tipo CAP RECY” (autospurgo con ricircolo dell'acqua di aspirazione), così come meglio specificato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Art. 4 – L'importo complessivo netto presunto dell'appalto è fissato in € (euro) oltre IVA, di cui € (euro) per il servizio ed € (euro) per

gli oneri relativi alla sicurezza.

Art. 5 – La durata del contratto di che trattasi è fissata in mesi 24 (ventiquattro) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto o anticipatamente al raggiungimento dell'importo contrattuale presunto.

Viva Servizi si riserva di esercitare l'opzione di rinnovo del rapporto contrattuale per ulteriori periodi che cumulati tra loro non potranno superare il periodo di mesi 24 (ventiquattro) agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al presente contratto. E' pertanto escluso il tacito rinnovo.

Si fa in ogni caso riferimento all'art. 8 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Art. 6 – Si dà atto che, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, la Società ha costituito la prescritta cauzione di €(euro), pari al% mediante polizza fidejussoria n.rilasciata in datadalla Compagnia di Assicurazioni, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del presente contratto, in conformità a quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi. Tale cauzione cesserà definitivamente di avere efficacia solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, così come previsto dal medesimo art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Art. 7 – La fatturazione delle prestazioni rese dovrà essere effettuata con le modalità indicate all'art. 23 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

La liquidazione degli importi dovuti riferiti all'appalto oggetto del presente

contratto avverrà entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m., previa verifica della regolarità contributiva della Società (DURC), mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, introdotto dalla L. 286/2006, e delle disposizioni di cui al D.M. 40 del 18.01.2008 e tenendo conto delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29.07.2008, n. 29 del 08.10.2009, n. 27 del 23.09.2011 e n. 13 del 21.03.2018, Viva Servizi non potrà procedere alla liquidazione degli importi superiori ad € 5.000,00 qualora dalle verifiche effettuate presso Agenzia delle Entrate-Riscossione, il beneficiario risultasse inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

Con la sottoscrizione del presente contratto Viva Servizi è autorizzata al trattamento dei dati personali anche con riferimento a quanto previsto all'art. 48/bis del D.P.R. 602/73.

La fattura dovrà contenere tra l'altro l'indicazione del codice CIG e del conto corrente su cui accreditare gli importi dovuti. Si precisa che le fatture dovranno essere emesse in base al sistema dello "split payment" o "scissione dei pagamenti" con la seguente dicitura "Operazioni assoggettate al regime della scissione dei pagamenti art. 17 ter, comma 1, D.P.R.633/1972".

Le fatture dovranno obbligatoriamente avere un formato elettronico in XML, ed essere recapitate esclusivamente tramite il Servizio di Interscambio (SdI).

Il "Codice Destinatario" da indicare nel tracciato elettronico xml è

X46AXNR.

In conformità a quanto prescritto dalla L. 13.08.2010, n. 136 e smi il pagamento delle somme dovute, sulla base di quanto indicato dal sig.....Legale Rappresentante della Società, verrà effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul/sui conto/i corrente/i bancario/i intestato/i alla Società, presso lacodice IBAN....., sul quale è/sono delegato/i ad operare il/i sig./sigg.ri, - nato/a a il- codice fiscale

Ogni modificazione in ordine al/i conto/i corrente/i bancario/i indicato/i ed al/ai soggetto/i delegato/i ad operare sullo/sugli stesso/i dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto a Viva Servizi SpA.

Art. 8 – Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13.08.2010, n. 136 e smi la Società dichiara espressamente di assumere inderogabilmente ogni obbligo in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 136/2010 e smi, a pena di nullità assoluta del presente contratto.

Il mancato utilizzo del/i conto/i corrente/i bancario/i dedicato/i ed indicati all'art. 7 per l'esecuzione delle transazioni relative al presente contratto costituisce causa di risoluzione del medesimo contratto.

Qualora la Società venga a conoscenza dell'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte di eventuali subappaltatori/subcontraenti dovrà darne immediata comunicazione a Viva Servizi ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Anche l'inadempimento da parte di eventuali subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.

136/2010 e smi dovrà costituire causa di risoluzione del contratto di subappalto.

Art. 9 – Qualora le attività oggetto del presente contratto non siano effettuate nei termini indicati nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, verranno applicate penali nella misura e con le modalità indicate all'art. 28 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Le penali sono cumulabili tra di loro e saranno, a discrezione di Viva Servizi applicate in sede di contabilizzazione e di pagamento dei corrispettivi spettanti alla Società o notificati a parte con saldo entro 30 gg. dalla data di emissione e comunque regolati prima del pagamento a saldo di una eventuale fattura emessa dalla Società.

Art. 10 - Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri e obblighi già previsti nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e quelli imposti per legge.

Art. 11 – La Società, così come dichiarato in sede di gara, potrà concedere in subappalto, nei limiti stabiliti all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e smi, previa autorizzazione della Viva Servizi, i servizi di seguito indicati:.....

La Società dovrà trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti allo stesso con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Nei casi espressamente prescritti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e smi, Viva Servizi provvederà al pagamento diretto ai subappaltatori previo nulla osta da parte della Società.

Qualora l'appaltatore non rilasci il richiesto nulla osta, Viva Servizi si riserva la facoltà di valutare le motivazioni dell'eventuale diniego e procedere in ogni caso ai sensi della normativa sopra richiamata.

A riguardo del subappalto si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.L. 113/2018 convertito con L. 132/2018.

Art. 12 – Il presente contratto si risolve di diritto in caso di violazioni da parte della Società, degli obblighi di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Art. 13 - Ai sensi di quanto prescritto all'art. 30 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e smi, della Legge 21 Febbraio 1991, n. 52, e con le modalità ivi indicate.

Art. 14 – Tenendo conto di quanto previsto dalla Legge della Regione Marche 18.11.2008, n. 33, ed in particolare all'art. 9 di tale Legge, per quanto non modificato da leggi e/o provvedimenti successivi, nell'esecuzione del servizio che costituiscono l'oggetto del presente contratto la Società si obbliga:

a) ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti nazionali collettivi di lavoro, nei contratti integrativi territoriali e negli accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in vigore per il tempo e nella località di esecuzione dei servizi stessi ed estesi anche al tempo successivo alla scadenza dei contratti o accordi medesimi e fino alla loro sostituzione e si obbliga a mantenere la

- regolarità di tale situazione per tutta la durata di esecuzione del contratto;
- b) all'applicazione ed al rispetto dei contratti o degli accordi di cui alla lettera a) sono obbligati anche gli imprenditori eventualmente non aderenti alle associazioni di categoria stipulanti o che recedano da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensione degli imprenditori stessi e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale;
- c) la Società è responsabile, in rapporto a Viva Servizi, dell'osservanza delle norme di cui alle lettere a) e b) da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime la Società dalla responsabilità di che trattasi;
- d) in caso di inottemperanza agli obblighi di cui alle lettere a) b) e c), accertata dalla Viva Servizi o ad essa segnalata dai competenti uffici di controllo, la Viva Servizi ne dà comunicazione alla Società, nonché ai predetti uffici qualora non abbiano provveduto essi stessi alla segnalazione e procede:
- 1) se i servizi sono in corso di esecuzione, ad una detrazione dal 5% al 20% sui pagamenti in acconto in relazione alla gravità della inottemperanza accertata e comunque non inferiore al triplo dell'entità dell'inottemperanza medesima;
 - 2) se i servizi sono ultimati, alla sospensione del pagamento del saldo;
- e) il pagamento alla Società delle somme accantonate non è effettuato sino a quando i competenti uffici di controllo non hanno accertato che gli obblighi sono stati integralmente adempiuti;
- f) Viva Servizi periodicamente e comunque ogni qualvolta sia dovuto il

pagamento, verificherà il documento unico di regolarità contributiva riguardante la Società stessa e i subappaltatori intervenuti nella esecuzione del servizio.

Le somme accantonate ai sensi di quanto indicato alla lettera d) sono destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi sopra indicati.

A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori (art. 30 D.Lgs. 50/2016 e smi), Viva Servizi opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo del servizio collaudato, da utilizzare in caso di inadempienza della Società, salvo le maggiori responsabilità della stessa.

Qualora gli importi trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito della Società, ovvero qualora l'inadempienza della stessa venga accertata dopo l'ultimazione dei servizi, Viva Servizi si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi sugli importi dei servizi eseguiti, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione.

Viva Servizi, in conformità a quanto stabilito all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in fase di redazione del certificato di conformità del servizio verificherà che la Società ed i subappaltatori siano in regola con il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

La Società si impegna ad osservare e a far osservare, per tutta la durata del contratto sia relativamente al personale in forza che ad eventuale personale successivamente assunto gli adempimenti relativi al personale dipendente con cittadinanza straniera.

Art. 15 - Si fa presente che l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 2 – “Marche Centro-Ancona” -, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge

36/94 ed alla Legge Regione Marche 18/98, ha affidato in via esclusiva alla Multiservizi SpA, ora VIVA Servizi Spa, quale Gestore, il servizio idrico integrato in n. 43 Comuni della Regione Marche, sino alla data del 31.12.2030.

Qualora, a seguito della risoluzione o cessazione del rapporto di concessione di che trattasi, l'AATO n. 2, anche prima della scadenza sopra indicata, dovesse eventualmente individuare un diverso Gestore, quest'ultimo potrà avvalersi della facoltà di subentrare nel presente contratto in sostituzione del precedente Gestore, senza che la Società possa eccepire alcunché o vantare alcun diritto a risarcimenti e/o indennizzi.

Art. 16 – Qualora sorgano contestazioni, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa.

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra Viva Servizi e la Società, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, qualunque sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa, sono deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Ancona.

Art. 17 – Viva Servizi, ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, informa la Società, che acconsente, che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari in materia.

Art. 18 – I rapporti intercorrenti con Viva Servizi SpA sono regolamentati anche sulla base delle prescrizioni indicate nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) adottati dalla Viva Servizi SpA stessa, ai sensi del Decreto Legislativo 08 Giugno 2001, n. 231

(disponibili sul sito internet www.vivaservizi.it – amministrazione trasparente).

Art. 19 – Per quanto non disposto dal presente contratto, dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale si applicano le disposizioni contenute nelle leggi vigenti in materia di appalti pubblici, compreso il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed eventuali provvedimenti attuativi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i se ed in quanto applicabili, le disposizioni di cui al D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i per quanto non abrogato, la Legge 136/2010 e s.m.i e il D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., nonché le norme tecniche di funzionamento del sistema telematico reperibili nel sito Viva Servizi SpA all'indirizzo <http://vivaservizi.acquistitelematici.it/>.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi art.15 del DPR 642/72 di cui all'autorizzazione n. 1359 del 24/01/2000.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Ancona, lì

VIVA SERVIZI SpA dott. Moreno Clementi

Nome società

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile vengono espressamente sottoscritte ed accettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010, subappalto, penali e contenzioso/controversie.

Nome società